



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – PRONUNCIA – ANNULLAMENTO CON RINVIO – SOLO IN CASO DI DECISIONE MERO RITO

Descrizione

Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell'art. 106 CGS. ("Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest'ultima "Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione", una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio nel fondamentale interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado che legittima l'annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio. (Nel caso di specie la Corte federale ha escluso che fosse decisione di mero rito la decisione che ha accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l'avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 2/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0002 CFA del 03 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/Sig. Davide Prato + altri)